

71/22
Sentenza N.

Spediz. il

17-1-22

Depositata il

17-1-22

Rg. N.

10190/21

Cron. N.

1016/22

Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE
EX ART. 23 L. 689/81

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della Sezione Civile di Torino

Dott. Alberto Maria NOVARESE ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 10190 del Ruolo Generale 2021

promossa da

[redacted] con sede in Roma, via [redacted] in persona del legale rappresentant [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo in data 09 luglio 2021;

RICORRENTE

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO – PREFETTURA, con sede in Torino, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa dal Dirigente dell'Area III Viceprefetto dott.ssa [redacted];

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. Lgs. 01 settembre 2011, n. 150.

55/17
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE

“[...] **NEL MERITO** 1) annullare il verbale n° 700016761751 e di tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi, procedurali o finali con ogni conseguente statuizione. 2) Vittoria di spese, competenze ed onorari **da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Roberto Iacovacci.**”

CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE

“[...] Voglia il Giudice l'Ill.mo **respingere** il ricorso.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

ai sensi dell'art. 132, comma 2, numero 4) cod. proc. civ.

come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che seguono.

La ricorrente [REDACTED] propone opposizione avverso il verbale di contestazione numero 700016761751 elevato dalla Polizia Stradale di Torino per violazioni amministrative commesse in Trofarello, tangenziale di Torino barriera di Trofarello, in data 13 giugno 2021 alle ore 16,30, con il complesso veicolare composto da trattrice stradale targata [REDACTED] e da semirimorchio targato [REDACTED] di proprietà della ricorrente e condotto da [REDACTED] al quale la contestazione della violazione è stata fatta in qualità di trasgressore nell'immediatezza dell'accertamento, perché alla guida del detto veicolo, *“circolava fuori di centro abitato in violazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione temporanea della circolazione nei giorni festivi”*, violando così l'art. 6, comma 12, del Codice della Strada.

La ricorrente ritiene non sussistente la violazione contestata in quanto effettuava trasporto per incarico di [REDACTED] che è operatore postale in possesso di Licenza Individuale dei Servizi Postali n. [REDACTED], per cui nei confronti della ricorrente non operava il divieto di circolazione nei giorni festivi.

Inoltre, eccepisce la violazione del diritto di difesa in quanto il verbale è redatto a mano con calligrafia inintelligibile e ricorda che l'onere della prova della sussistenza della violazione incombe sull'Amministrazione procedente e che, in caso di insufficienza di prove, il Giudice è tenuto a accogliere il ricorso.

La resistente Prefettura di Torino richiama le vicende in fatto e in diritto che hanno portato all'emissione del provvedimento opposto, che ritiene legittimo e produce fotocopia del verbale opposto e controdeduzioni dell'Organo accertatore.

Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione di questo Giudice di Pace, si deve osservare quanto segue.

In ordine al secondo motivo di ricorso, si deve osservare che il verbale, seppur redatto a mano, risulta completamente leggibile in ogni sua parte, anche considerato che è scritto in carattere stampatello e le dichiarazioni rese dal trasgressore nell'immediatezza dell'accertamento sono incomplete, pertanto, il motivo di ricorso risulta infondato.

Quanto al motivo di merito, si deve osservare che la ricorrente ha provato di avere stipulato in data 30 settembre 2020 il contratto di conferimento di incarico per i servizi di raccolta di invii postali di corrispondenza e pacchi rientranti nell'ambito dei servizi postali regolati dal decreto n. 261/1999 con durata dal 01 ottobre 2020 fino al 31 agosto 2021, con la [REDACTED] con sede in [REDACTED] la quale è titolare della Licenza individuale n. [REDACTED] rilasciata il 14 gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico che autorizza la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.

Detti documenti sono prodotti in fotocopia dalla parte ricorrente.

In effetti, al momento della contestazione, il conducente ha dichiarato agli agenti accertatori *“Dichiaro di essere munito di licenza postale n° [REDACTED] conferita all'azienda [REDACTED] tramite contratto conferimento incarico – Istruzioni – in*

forma scritta in mio possesso. Dichiaro che sul mezzo da me guidato sono presenti gli emblemi servizio postale. Dichiaro inoltre di trasportare prodotto per attività postale.”

Con le controdeduzioni, l'Organo accertatore evidenzia che la è individuale, quindi, ad uso esclusivo della titolare e non è cedibile a terzi.

Al riguardo, si deve rilevare che al punto 10 della licenza vi è precisato che *“La presente licenza individuale non può essere ceduta a terzi senza il previo assenso del Ministero dello sviluppo economico.”* e tale formula richiama il contenuto dell'art. 4, comma 2, del D.M. 29 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico: *“La licenza no può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero.”*

Senonché, non risulta che la titolare [REDACTED] abbia ceduto la licenza alla ricorrente o a terzi.

Al contrario, con la Delibera n. 129/15 CONS adottata in data 11 marzo 2015 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di approvazione del regolamento i materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali, l'Autorità ha previsto *“La circostanza che nella filiera di soggetti che possono concorrere alla fornitura del servizio postale possano operare anche altre imprese (titolari di licenza o autorizzazione)”* (v. punto 170 della Delibera), precisando che *“L'impresa abilitata (licenziataria o autorizzata) alla fornitura di servizi postali può avvalersi di società terze mediante la stipula di un contratto di appalto di servizi; e ciò in quanto, come evidenziato nell'ambito della consultazione pubblica, si ritiene che questa modalità di gestione dell'offerta di servizi postali, consolidatasi da decenni nel settore, rientri nella sfera di autonomia negoziale e dei poteri organizzativi dell'imprenditore...”*, specificando che *“in tali ipotesi l'impresa appaltatrice dovrà comunque essere munita di autonomo titolo abilitativo per la fornitura del servizio postale.”* e che *“Anche le imprese operanti nell'ambito delle affiliazioni commerciali per l'offerta al pubblico di servizi nel settore postale devono munirsi di licenza individuale o di autorizzazione generale in virtù*



dell'indipendenza giuridica ed economica dei due soggetti pur legati da un rapporto di affiliazione.” (v. punto 171 della Delibera).

Inoltre, nell'ambito del problema de << L'individuazione dei criteri di distinzione tra “attività di solo trasporto” e “attività di trasporto postale”. >> con la medesima Delibera 129/15/CONS, l'Autorità ha osservato esservi << l'impossibilità di ricavare dalla normativa dell'Unione europea e da quella nazionale sicuri indici di differenziazione tra “attività di trasporto postale” e “attività di solo trasporto”. >> (v. punto 183 della Delibera), derivandone che l'attività di solo trasporto deve ritenersi sussistente “in tutti i casi in cui avrà ad oggetto esclusivamente prestazioni di trasferimento di merci (con esclusione, dunque, di qualsiasi attività riconducibile alle altre fasi attraverso le quali si realizza il servizio postale: raccolta, smistamento e recapito), anche quando tale attività è svolta in nome e per conto dell'operatore postale” (v punto 178 della Delibera), con precisazione che tale attività “non comporta lo svolgimento di alcuna attività inquadrabile nelle altre fasi della sequenza dei servizi postali come definita all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo.” (v. punto 186 della Delibera) e così concludendo che “In presenza di queste condizioni l'attività di trasporto, pur avendo ad oggetto invii postali, non si differenzia da quella di un qualsiasi altro vettore per conto terzi e deve quindi essere soggetta alla disciplina prevista per la categoria di autotrasportatori, vettori e subvettori.” (v. punto 187 della Delibera).

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha così adottato il relativo Regolamento con il quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lettera r) ha definito << “attività di solo trasporto”: lo svolgimento di attività relative alla fase di trasporto che non comprendano lo svolgimento di altre attività inquadrabili nelle fasi della sequenza dei servizi postali come definiti alla lettera g). >> e cioè i << “servizi postali”: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali, inclusi quelli rientranti nell'ambito di applicazione del servizio universale postale;” >>

Nel caso in esame, avuto riguardo alla portata del mezzo di trasporto e alla sede autostradale nell'ambito della quale è stata accertata la violazione, si deve ritenere pacifico che il conducente era intento ad eseguire "attività di solo trasporto" di corrispondenza postale, così come definita dalla normativa in vigore e, pertanto, che può essere eseguita da impresa non titolare di titolo autorizzativo per l'espletamento dei servizi postali.

Per quanto precede, l'accertamento risulta infondato e il verbale opposto deve essere annullato.

Tenuto conto della complessità della normativa, il Giudice di Pace ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, rimanendo così a carico della ricorrente le spese di contributo unificato e marca iscrizione a ruolo, se dovuti e nella misura di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

visto l'art. 429, comma 1, cod. proc. civ., così provvede:

accoglie il ricorso di [REDACTED] con sede in Roma, vi [REDACTED] contro il verbale di contestazione numero 700016761751 elevato in data 13 giugno 2021 dalla Polizia Stradale di Torino e, per l'effetto, annulla il detto provvedimento opposto.

Pone a carico della ricorrente le spese di contributo unificato e marca iscrizione a ruolo, se dovuti e nella misura di legge.

Torino, lì 17 gennaio 2022.

Il Giudice di Pace

Dott. Alberto Maria NOVARESE

II CANCELLIERE
ESPERTO
Dott. Baldassarre ISAIA

